



UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA
SEDE DI TORINO

Prot. 45797

Torino, 08/11/2019

IL DIRETTORE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – dell'11 aprile 2019 prot. n. 62703, con la quale, per il biennio 2019/2020, vengono rideterminati, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del D.M. 38/2013, gli importi di cui all'articolo 2, comma 5;

Visto lo schema di piano formulato con provvedimento n. 39634 del 24/09/2019 pubblicato il 1° ottobre 2019 sul sito istituzionale dell’Agenzia – Area Monopoli, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

Accertato che le tre rivendite più vicine alle proposte zona di gara sono situate a distanza superiore a 600 metri;

Premesso che, decorsi i termini previsti dall’art. 3, commi 5 e 6, alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, l’Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d’Aosta deve approvare definitivamente il piano semestrale per l’istituzione delle nuove rivendite nell’ambito delle zone di competenza dell’Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d’Aosta;

Constatato che non sono pervenute osservazioni da parte dell’Assotabaccai;

Considerato che la Federazione Italiana Tabaccai esprime nelle memorie di intervento, assunte a prot. n. 43172 e n. 43174 del 21/10/2019, sostanziale condivisione in merito all’istituzione di rivendita ordinaria per le seguenti zone inserite nello schema di piano prot. n. 39634 del 24/09/2019:

- **TRISOBBIO (AL):** Tutti i locali commerciali idonei del Comune, escluse le frazioni”;
- **ORSARA BORMIDA (AL):** Tutti i locali commerciali idonei del Comune, escluse le frazioni;
- **INTROD (AO):** I locali commerciali idonei posti in Località Plan d’Introd n. 90, Località Les Ville Dessous n. 71 e Località Le Norat n. 65;

Preso atto che la Federazione Italiana Tabaccai, con la nota assunta a prot. n. 43182 del 21/10/2019, ha presentato osservazioni con le quali manifesta il suo dissenso all’istituzione di una rivendita ordinaria, non ritenendo opportuno procedere in tal senso, per le seguenti zone di gara, inserite nel succitato schema di piano prot. n. 39634 del 24/09/2019:

- **AVIGLIANA (TO):** Corso Torino n. 4/Q: tutti i locali commerciali idonei posti all’interno del centro commerciale “I Passeggeri”, al piano terreno, con esclusione degli spazi adibiti al supermercato “è” e all’Upim;

- **CHIVASSO (TO):** Tutti i locali commerciali idonei posti all'interno del centro commerciale "Chivasso" ubicato in Via Caluso n. 46, con esclusione degli spazi adibiti all'ipermercato Bennet, e il locale commerciale idoneo posto in Via Peppino Impastato n. 200;

Nella specie si rappresenta quanto segue:

AVIGLIANA (TO): Corso Torino n. 4/Q: tutti i locali commerciali idonei posti all'interno del centro commerciale "I Passeggeri", al piano terreno, con esclusione degli spazi adibiti al supermercato "è" e all'Upim.

La Federazione Italiana Tabaccai osserva che l'eventuale istituzione nella zona individuata non risponde in alcun modo ad un reale interesse di servizio, asserendo che allo stato attuale la rete di distribuzione tabacchi ivi operativa appare satura in quanto già servita dalle rivendite ubicate nelle vicinanze del centro commerciale "I Passeggeri" e che determinerebbe seri pregiudizi ai danni delle congeneri vicine.

Rileva la totale assenza di nuovi sviluppi commerciali, complessi abitativi o di nodi stradali particolarmente importanti nella zona in questione evidenziando che il centro commerciale "I Passeggeri" è di piccole dimensioni e scarsamente frequentato e che pertanto un nuovo punto vendita di generi di monopolio nel predetto contesto commerciale conseguirebbe un reddito poco produttivo.

A tal proposito si fa presente che dagli atti istuttori è emerso che il centro commerciale "I Passeggeri" sorge fuori dal concentrico del Comune di Avigliana (TO) nelle vicinanze dell'autostrada A32 e della statale di collegamento con la Valle di Susa, è aperto da circa 5 anni e alcune delle attività presenti risultano avviate sin dall'apertura; inoltre il supermercato "è", che fa parte del centro commerciale, conta un numero di avventori pari a circa 4.000 persone a settimana ed è aperto tutti i giorni.

E' stato accertato, inoltre, dall'esito del sopralluogo effettuato dall'Ufficio il 19/06/2019, che le distanze dalla zona di gara alle tre rivendite esistenti nel Comune di Avigliana più vicine, la n. 4 in corso Laghi n. 1, la n. 1 in corso Laghi n. 133 e la n. 8 in Corso Laghi n. 189, sono rispettivamente pari a metri 1.300, 1.700 e 2.200.

Pertanto é ampiamente rispettato il parametro di distanza in quanto le distanze dalle rivendite più vicine in esercizio, di cui sopra, sono superiori a quella minima di 300 metri, richiesta dall'art. 2, comma 2, del D.M. 38/2013, per l'istituzione di una rivendita nel comune di Avigliana, che conta una popolazione residente di 12.563 abitanti.

Inoltre nella zona la richiesta di generi di monopolio risulta elevata, come si evince dai redditi conseguiti dalla vendita dei tabacchi delle summenzionate rivendite, ampiamente superiori al parametro minimo di reddito pari ad € 20.481,00 previsto dal D.M. n. 38/2013 per l'istituzione di una nuova rivendita ordinaria nel Comune di Avigliana (TO), che conta una popolazione di 12.563 abitanti.

Viepiù che ai sensi dell'art. 2, comma 7 del succitato D.M. 38/2013, non trova applicazione il parametro della redditività previsto dall'art. 2, comma 5 del citato D.M., in quanto le distanze dal locale proposto per l'impianto della nuova rivendita alle tre rivendite più vicine sono superiori a 600 metri.

CHIVASSO (TO): Tutti i locali commerciali idonei posti all'interno del centro commerciale "Chivasso" ubicato in Via Caluso n. 46, con esclusione degli spazi adibiti all'ipermercato Bennet, e il locale commerciale idoneo posto in Via Peppino Impastato n. 200.

La Federazione Italiana Tabaccai rappresenta che l'eventuale istituzione nella zona individuata non corrisponderebbe ad un reale interesse di servizio in quanto la vendita dei generi di monopolio è già garantita dalle congeneri presenti nei pressi del centro commerciale "Chivasso" ed in particolar modo dalla rivendita n. 23 sita in via Bertola n. 1/g.

Peraltro, nella zona di riferimento non è stata riscontrata la presenza di nodi stradali e di centri di aggregazione urbana di particolare rilevanza.

In merito, dal sopralluogo effettuato dall'Ufficio in data 17/06/2019, è emerso che il centro commerciale sorge in una zona periferica del Comune di Chivasso (TO) nei pressi del casello d'uscita dell'autostrada.

La nuova area commerciale, che si sviluppa su una superficie estesa, è costituita dal centro commerciale "Chivasso" che comprende l'ipermercato Bennet e altri 25 locali commerciali, aperto tutti i giorni con orario dalle ore

09,00 alle ore 20,30, ed altresì da un retail park con numerose attività commerciali.

Inoltre è stato accertato che le rivendite rientranti nel novero della terna delle rivendite più vicine, la n. 16 in Chivasso (TO) via Ivrea n. 2/a, la n. 22 in Chivasso (TO) Via Cappuccini n. 13 e la n. 23 in Chivasso (TO) Via Bertola n. 1/g, sono ubicate rispettivamente a metri 750, 900 e 1.400 dall'ingresso del centro commerciale "Chivasso".

L'istituzione della nuova rivendita andrebbe a offrire il servizio ai numerosi frequentatori del centro commerciale senza influire o sovrapporsi alla sfera di interesse delle rivendite già esistenti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 7 del succitato D.M. 38/2013, non trova applicazione il parametro della redditività previsto dall'art. 2, comma 5 del D.M. n. 38/2013, in quanto le distanze dal locale proposto per l'impianto della nuova privativa alle tre rivendite più vicine sono superiori a 600 metri.

Considerate le osservazioni presentate dalla sig.ra Balzano Jessica, assunte al prot. n. 41886 del 10/10/2019, con le quali chiede il riesame della proposta del 15/06/2019, formulata per l'istituzione di una rivendita ordinaria di generi di monopolio nel comune di Torino in via Lulli n. 10, in quanto la stessa non è stata inclusa nelle zone di gara indicate nello schema di piano pubblicato in data 01/10/2019, rappresentando che a seguito dei cantieri esistenti per i lavori strutturali, insistenti in Corso Grosseto per i prossimi cinque anni, i lavoratori della zona industriale adiacente, che intendono rifornirsi di generi di monopolio, hanno difficoltà a raggiungere la rivendita tabacchi più vicina in via Vische n. 14, che dista dal locale proposto metri 226; evidenzia inoltre che, a lavori ultimati, sarà prevista la collocazione di una nuova stazione ferroviaria a ridosso di via Lulli, per cui anche a cantiere ultimato i pedoni avranno difficoltà ad attraversare Corso Grosseto per raggiungere la rivendita sopra citata;

Considerato che l'Ufficio non rileva le condizioni per l'accoglimento delle osservazioni prodotte dalla sig.ra Balzano Jessica in quanto attualmente la zona è già sufficientemente servita dalle rivendite già esistenti, la n. 362 in via Vische n. 14, la n. 218 in via Venaria n. 124 e la n. 414 in c.so Grosseto n. 205, delle quali la n. 362 posta, attualmente, a soli metri 226;

Considerato tra l'altro che presso il locale proposto, denominato "Caffetteria Malù" sito in Via Lulli, n.10 è stato recentemente rilasciato, in data 18/04/2019, il patentino n. 303300 al fine di integrare il servizio di vendita di generi di monopolio nella zona comprese tra la Via Lulli, Via Orbetello, C.so Grosseto e via Massari interessate dal cantiere aperto in corso Grosseto;

Atteso che, per intanto, non sussistono le condizioni per un'espansione dell'attuale assetto distributivo dei generi di monopolio, poiché la zona risulta ancora in espansione per i prossimi cinque anni, in seguito alla realizzazione di un passante ferroviario Torino – Ceres che permetterà collegamenti con le Valli di Lanzo e l'Aeroporto di Caselle, si potrebbero rivalutare eventuali nuove domande per l'istituzione di una nuova rivendita di generi di monopolio in zona a lavori ultimati;

Considerato che dalle suddette osservazioni non sono emersi elementi tali da far mutare le determinazioni già assunte dallo scrivente nella formulazione del piano in quanto, oltre a sussistere tutti i requisiti oggettivi previsti dalla normativa per l'istituzione di una nuova rivendita di generi di monopolio, sono state riscontrate esigenze di servizio per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio

APPROVA

ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.M. n. 38 del 21/02/2013, il piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e Valle d'Aosta, come da elenco allegato alla presente determinazione.

Il Dirigente ad interim
Dott. Fabio PACELLA
f.to PACELLA Fabio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA
SEDE DI TORINO

SCHEMA DI PIANO DEFINITIVO PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE GENERI DI MONOPOLIO NEL SEMESTRE GENNAIO – GIUGNO 2020 su proposte presentate nel I semestre 2019 (D.M. 38/13, ART. 3, COMMA 6)		
Comune	Provincia	Zona di gara
TRISOBBIO	AL	Tutti i locali commerciali idonei del Comune, escluse le frazioni”.
ORSARA BORMIDA	AL	Tutti i locali commerciali idonei del Comune, escluse le frazioni”.
INTROD	AO	I locali commerciali idonei posti in Località Plan d’Introd n. 90, Località Les Ville Dessous n. 71 e Località Le Norat n. 65”.
AVIGLIANA	TO	Corso Torino n. 4/Q: tutti i locali commerciali idonei posti all’interno del centro commerciale “I Passeggeri”, al piano terreno, con esclusione degli spazi adibiti al supermercato “è” e all’Upim.
CHIVASSO	TO	Tutti i locali commerciali idonei posti all’interno del centro commerciale “Chivasso” ubicato in Via Caluso n. 46, con esclusione degli spazi adibiti all’ipermercato Bennet, e il locale commerciale idoneo posto in Via Peppino Impastato n. 200.